

# IL PENSIERO POLITICO di SCIPIONE AMMIRATO

## III

### L'AMMIRATO E LA RAGION DI STATO COME "DEROGA,,

La celebre, ma palesemente inappagante, definizione del Botero in merito alla « Ration di Stato » (1589), lungi dal chiudere le discussioni sull'appassionante argomento, le aveva soltanto attizzate. In sede di *Discorsi sopra C. Tacito* (1594), l'Ammirato poteva rilevare come ancora non ci s'intendesse su « quel che veramente e propriamente con detto tal nome di *Ration di Stato* si voglia dinotare ». (1) Egli dovette, pertanto, ritenere opportuno esprimere il suo pensiero su questa Ragione di Stato « della quale si tiene oggi tanto conto fra noi ». (2) Ma, quasi istruito dal precedente del Botero (il quale, perdendo di vista il nocciolo del problema, aveva perseguito altre indagini sostanzialmente estranee ad esso), l'Ammirato preferirà riservare alla *veraxata quaestio* un apposito e sufficientemente nutrito ragionamento, in seno ai *Discorsi* ispirati alla lettura di Tacito.

E' a proposito di un passo di quest'ultimo (3) che l'Ammirato prende le mosse per la sua dissertazione. Ai fini della quale vien rammentato, a guisa di premessa, come la pacifica convenzione abbia individuato una ragion di natura, una ragion civile, una ragion di guerra (4) e una ragion delle genti. (5) Si tratterà, dunque, di vedere in qual rapporto stia codesta « Ration di Stato », nuova o vecchia che sia (e sarà facile, all'Ammirato e agli altri discettatori, rilevarne la vetustà), con le dette « ragioni ».

Ora, sembra all'Ammirato che ciascuna di queste « ragioni » costituisca una deroga o correzione dell'altra. Infatti, la legge

(o ragione) civile, introducendo la proprietà e le contrattazioni, restringe la legge (o ragione) naturale, che prevederebbe l'uso indiscriminato; la ragion di guerra limita la ragion di natura e la stessa ragion civile, dichiarando legittimi i diritti acquisiti con la spada; e, infine, che la ragion delle genti, fissando accordi internazionali, circoscrive sia la ragion naturale sia la ragion civile sia quella militare. Non, beninteso, che, per ciò solo, qualunque arbitraria correzione o deroga sia da considerarsi lecita: anzi, ogni ragione opera entro i propri inviolabili confini.

Premesso quanto sopra, nulla si opporrebbe, secondo l'Ammirato, a che si facesse luogo alla « Ragion di Stato », disponendoci ad ammettere che essa implicherà deroga a qualche altra legge, così come avviene per le altre « ragioni ». Occorrerà soltanto stabilire quali esigenze essa ponga, e da quali limiti essa debba venire a sua volta ristretta, in base all'eterna norma secondo la quale « va la minor ragione sotto la maggiore ». La definizione proposta dall'Ammirato è, quindi, la seguente: « *Ragion di Stato altro non essere che contravvenzione di legge ordinaria, per rispetto di pubblico beneficio, ovvero per rispetto di maggiore e più universale ragione* ».

Definizione, questa dell'Ammirato, che, per lo meno, aveva il merito di fare uscire il problema dal vago e di offrire un tema di discussione: discussione relativa alla liceità e all'estensione della deroga in sede di vita morale e politica. E, a tal proposito, la storia antica testimoniava all'Ammirato come più volte fosse stato inevitabile ricorrere, in nome del vantaggio generale, a misure eccezionali che la legge ordinaria non avrebbe consentito. Romolo, ai fini della fondazione della sua città, non si era forse giovato di una « feccia », che avrebbe meritato castigo anzichè asilo? (6) E il ratto delle Sabine, attuato per necessità di popolamento, non ha dimostrato che un fatto di per sè illecito poteva risolversi in un bene comune? (7) Mosè e Augusto, a volte, si sono condotti in contrasto alle norme civili, allo scopo di assicurare evidenti benefici all'universale; e numerosi altri casi o provvedimenti ancora, registrati dalla vita storica di principati o repubbliche (franchigie, esilii, parzialità, atti tirannici, di cui l'Ammirato cita vari esempi) non sono che altrettante conferme di quell'« interesse di stato » che a volte non può non travalicare l'ordinaria giustizia e far sì che il danno privato sia pazientemente sopportato « per lo ben pub-



Fig. 1 — Ritratto di Scipione Ammirato inserito nell'edizione del 1641 delle *Istorie Fiorentine*, con aggiunte di S. Ammirato il giovane (Firenze, A. Massi e L. Landi, P. II).

blico»; e che, insomma, si ponga in essere quella « contravvenzione » che nasce « però dal zelo del pubblico bene ».

Dunque, la « contravvenzione », cioè la deroga, può esser lecita; e lecita, quindi, la Ragion di Stato. Ma, acciocchè siffatta Ragion di Stato « non sia ne' pulpiti e nelle scuole e negli scritti degli uomini dotti cacciata dalla ragunanza delle virtù », occorrerà che se ne conoscano e fissino i limiti, al di là dei quali si cade nel mero arbitrio e nella gratuita ingiustizia.

Ora, termini invalicabili saranno quelli prescritti dalla Religione, (8) con la quale la Ragion di Stato non dovrà venire a conflitto, come gli stessi Romani c'insegnano. Nè solo la Religione, bensì anche la stessa onestà, dovrà costituire un argine alla Ragion di Stato. (9) E, ove si obbiettasse che, con tali limiti, verrà molto ristretta la sfera d'azione della Ragion di Stato, l'Ammirato risponderà che i poteri di essa resteranno pur sempre amplissimi. Ma non si dovrà deflettere dal principio che vi sono leggi divine e naturali rigorosamente inviolabili. (10) Così non sarà lecito all'imperatore dei Turchi uccidere i suoi fratelli, per evitare le guerre sanguinose che il lasciarli in vita arrecherebbe: giacchè ciò sarebbe un vulnerare le leggi della natura e di Dio. (11) Nè sarà lecito ai Cristiani sottrarre ai Giudei i loro figliuoli, per cristianizzarli: giacchè ciò costituirebbe una inammissibile violazione dell'inattaccabile diritto di patria potestà. (12)

A seconda, appunto, che il Principe usi del suo potere derogatorio entro o fuori i confini delle leggi naturali e divine, si parlerà di buona o di cattiva Ragion di Stato. E non dovrà camuffarsi sotto il nome di Ragion di Stato il puro e semplice tornaconto del Principe. A scanso di confusioni, l'Ammirato distingue la Ragion di Stato dal privilegio: il privilegio corregge la legge ordinaria in favore di un particolare; la Ragion di Stato corregge la legge ordinaria a beneficio di molti. (13) Sì, la Ragion di Stato è già, di per sè, un privilegio del Principe, giovevole alla protezione di lui: ma solo nel senso che egli sia da considerarsi come « persona publica », e la sua azione riguardi l'universale. (14)

Al di fuori delle barriere così nettamente fissate, siamo in presenza di quell'arbitraria arte di governo che i principi gabbellano per « ragion di stato », (15) ma che non ha nulla a vedere con la virtù e con la giustizia, quindi con alcuna ragione. La « ragione di stato » terrena può magari, talora, coincidere

con il voler di Dio (16): tuttavia, resta fermo il principio che sarà « vera ragion di stato » quella che non si discompagna dalla saviezza. (17) E, comunque, l'Ammirato terrà a ribadire che nemmeno alla stessa giustificazione del presunto « publico beneficio » sarà lecito fare appello quando sia in giuoco la salute spirituale dello Stato (come nell'eventualità del pericolo di un'infezione anticattolica): in tal caso, la Ragion di Stato dovrà venir posposta alla « ragione Divina ». (18) La quale, peraltro, batte strade diverse da quelle degli uomini (19)

Ora, può anche concedersi che, ai fini dell'impostazione e dell'illustrazione del suo enunciato, l'Ammirato avesse utilizzato alcuni concetti già circolanti — per così dire, alla spiccio-lata e allo stato puro — nell'ambiente culturale dell'epoca.

Per esempio: prima della pubblicazione dei *Discorsi* dell'Ammirato (non sappiamo, però, quando quest'ultimo avesse effettivamente composto il ragionamento in questione), il Frachetta aveva avuto occasione di esibire la Ragion di Stato quale ragione autonoma. Aveva detto, cioè, che, accanto alla prudenza militare, o ragion militare, esiste una prudenza civile, o ragion civile. Aggiungendo che, come la Ragion di Stato significa una « diritta regola » con la quale si governano tutte le cose civili, così la « Ragione di guerra significa una diritta regola di ben governare le faccende militari » (20). Non solo: il Frachetta aveva altresì chiarito che la Ragion di Stato « nella sua vera e prima significazione » non si dissocia dalla giustizia e dalla religione (21).

Per ciò, poi, che concerne la « deroga », non può dirsi che ci si trovi dinanzi a una innovazione di concetto. Di un « provvedere con modo straordinario alla salute publica » e di un « contravenire » alle leggi, aveva già parlato il Guicciardini. (22) In dottrina, il concetto di « deroga » aveva già ricevuto alquanto sviluppi. (23) E benchè l'essenziale informazione dell'Ammirato fosse non certo di carattere giuridico (anzi, si palesa anche in lui il convenzionale disdegno per la gente di toga), bensì, preminentemente, storico-giuridica, tuttavia l'ormai acquisita nozione della eventuale liceità della contravvenzione alla legge doveva pur essergli familiare, almeno per quel tanto di generale cultura che, quale erudito, egli doveva ben possedere. Egli stesso, nel suo interrotto trattato sul *Principe*, ha avuto occa-

Cod. 954

Delle  
Istorie Fiorentine  
di  
Scipione Ammirato

Dal'anno MCCCCXXXV

sino all'anno M.DLXXII

cioè

Dal Libro XX. al Libro XXXIV.

Con varie aggiunte e correzzioni

8003

M. di Carte 129

Fig. 2 — Frontespizio di un codice delle Istorie Fiorentine di S. Ammirato, esistente presso la Biblioteca Corsiniana di Roma.

sione di rammentare taluna trasgressione alla legge, consentita dall'Aquinate. « San Tommaso dice che le leggi civili tollerano alcuna volta de' peccati per le condizioni degli uomini imperfetti, ne' quali molte utilità s'impedirebbero se tutti i peccati severamente con le pene si avessero a proibire; e conchiude: " E per questo la legge umana concedette l'usura, non perchè stimasse farlo quasi giustamente, ma a fine che l'utilità di molti non si impedissero, 2,2 q. 78,3 " ». (24)

Ma, senz'andar troppo lontano, e per restare nella stessa sede politica, il Bodin aveva già individuato proprio nella facoltà di derogare alle leggi civili l'essenza della potestà assoluta. (25) Il Bodin aveva rammentato che a tale facoltà i sovrani usavano fare espresso riferimento nelle loro ordinanze (26); e aveva perfino riconosciuto al Principe l'autorità di derogare allo *jus gentium* quando questo si palesasse iniquo. (27) Del resto, il Bodin rilevava a sua volta come i dottori non si fossero dispensati dall'autorizzare il Principe a derogare al diritto naturale, e aveva solo avvertito che ciò dovesse ovviamente intendersi con opportuna discrezione. (28) Giacchè il Bodin, pur riservando al Principe la deroga (29), teneva a fissare in termini inequivocabili che limite alla deroga stessa dovessero essere le leggi di Dio e della natura (30).

L'Ammirato, quindi, parlando sia di una Ragion di Stato come autonoma ragione, sia di deroga come potere sovrano (non travalicante le leggi divine e naturali), faceva tesoro di precedenti, separate acquisizioni. Ma, associando e sviluppando le nozioni elementarmente in circolo, egli perveniva (evidentemente, ai patti e alle condizioni del suo abito mentale) a un risultato dottrinale. Il comando, o « imperio », del Principe assumeva la pienezza di potere derogatorio, e questo potere derogatorio metteva in essere l'autonoma Ragion di Stato. (Ed è interessante rilevare come egli, talora, usi addirittura la voce « imperio » per significare « ragion di Stato »). (31) Ma, così, la Ragion di Stato poteva, finalmente, in certo qual modo discendere dalla zona delle nebbie a una sede terrena, venendo a insinuarsi, con titolo di legittimità, fra le varie « ragioni » ufficialmente riconosciute e rispettate: quella naturale, quella militare, quella delle genti. La Ragion di Stato diventava una legale eccezione alla norma comune; e, poichè codesta eccezione era di carattere politico, essa acquistava il valore e la dignità di norma politica. Non sovvertiva il diritto vigente: vi contravveniva a

titolo provvisorio, per eventualmente ed episodicamente completarlo, così richiedendo la pubblica necessità: e ciò, beninteso, sempre senza attentare alle leggi naturali e divine. Costituitiva, in altri termini, una ulteriore presenza e produzione di diritto.

La « Ration di Stato » diveniva la « ragion politica » (voce, poi, largamente diffusa, a titolo apprezzativo o dispregiativo) (32), corretttrice e integratrice di altre « ragioni » volute dall'ordine sociale. Indubbiamente, essa non doveva generarsi senza giustificazione; non doveva nascere « scapestratamente »; doveva aver luogo solo nei casi ove non si potesse agire « per ragione d'ordinaria giustizia ». (33) Una Ragione, dunque, che ha « i suoi diritti e i suoi confini ». (34) Per esempio: ove manchi in uno Stato il grano, e questo sia conservato dai ricchi per farne rialzare il prezzo, il Principe può, « per ottima ragione di Stato », privare di tal deposito i proprietari, e, pagandolo al prezzo che riterrà conveniente, distribuirlo alla massa.

In verità, l'enunciato dell'Ammirato avrebbe meritato un sussidio di adeguata elucubrazione, che purtroppo non si rinviene nel Discorso in questione, prevalentemente cosparso di esempi storici e di elastiche generalizzazioni. Ma è chiaro che non possiamo attenderci dall'Ammirato ciò che l'Ammirato — nè giurista nè filosofo — non poteva darci. E', comunque, già importante che, presso l'Ammirato, la Ration di Stato, quale potere derogatorio, si identifichi con l'essenza dello Stato (35): il che si collega con quanto il Bodin aveva detto circa l'essenza della suprema potestà. Toccherà ad altri, se mai, fare un passo più avanti, e parlare di *jus singulare*. (36) Peraltro, l'Ammirato riconosce per primo di avere soltanto « in certo modo abbozzato questa Ragione di Stato. » (37)

La quale, tuttavia, riceveva così, grazie al nostro autore, una sua patente di nobiltà, nonchè quella qualificazione che il Botero non era riuscito a conferirle. D'ora innanzi, si sarà autorizzati a discorrere della Ration di Stato con maggiore interesse e rispetto: « affine che non sia ne' pulpiti e nelle scuole e negli scritti degli uomini dotti cacciata dalla ragunanza delle virtù ». (38)

L'interpretazione della « Ration di Stato » come « deroga » ebbe rapida e larga fortuna; e ciò si spiega. Data la palese in-





Orazioni  
**DEL SIG. SCIPIONE  
AMMIRATO.**

**A DIVERSI PRINCIPI.**

Intorno i preparamenti, che s'aurebbono  
a farsi contra la potenza del Turco.

**CON VN DIALOGO DELLE IMPRESE  
DEL MEDESIMO.**

*Aggiuntoui nel fine le Lettere, & Orazioni di Monsignor  
Besarione Cardinal NICE NO,*

**SCRITTE A PRINCIPI D'ITALIA.**



**IN FIORENZA.  
PER FILIPPO GIUNTI.  
M. D. I I C.**

1598

Fig. 4 — Frontespizio della edizione fiorentina del 1598 delle *Orazioni politiche* di S. Ammirato.

sufficienza della definizione del Botero e data l'insoddisfacente e sbrigativa conclusione del Frachetta, la formula fornita dall'Ammirato restava per lungo tempo l'unica a dimostrarsi provvista di una sua logica e di una sua validità: giacchè non meno di un buon venticinquennio dovrà trascorrere, dalla pubblicazione dei *Discorsi sopra C. Tacito*, prima che si pervenga, con lo Zùccolo, col Bonaventura, col Settala, col Chiaramonti a nuovi e significativi apporti. (39) E' un fatto che, di passaggio o di proposito, in Italia e all'estero, la definizione dell'Ammirato verrà riecheggiata e commentata, oltre che travisata o camuffata o contraddetta. Basterà accehnare a talune sue ripercussioni.

A non grande distanza di tempo dall'Ammirato, la tesi della deroga viene raccolta e suffragata da Ciro Spontone. Il quale, dissertando sull'argomento del giorno, non esita a ricalcare l'Ammirato, pur non annoverando questo nome tra quelli degli « autori allegati ». « A mio parere », dichiara lo Spontone (quasi che si trattasse di una sua prima e originale veduta), la Ragion di Stato « è un certo privilegio che lo scettro concede ai Principi, *derogando* alcuna fiata e per necessità a qualche legge civile, per uscire dall'ordinario con alcuna azione, al privato ancorchè non molto utile, utilissima però al pubblico bene, il quale tutto nel petto d'esso Principe si restringe; ma non ha ella luogo dove lesa per lei ne rimane la ragione naturale e la divina, e vi si trovi la tirannica volontà ». (40)

Manifestamente, ci si trova dinanzi al concetto già prospettato dall'Ammirato. Nè osta il fatto che lo Spontone abbia fatto cadere l'accento sul « privilegio » (termine che l'Ammirato voleva si usasse con cautela): giacchè viene precisato, secondo il pensiero dell'Ammirato, che nel petto del Principe si restringe il pubblico bene. Quel che più conta, comunque, è che la prevista deroga trovi il suo limite, anche presso lo Spontone, nelle imperscrutabili leggi naturali e divine. Infatti, vien reso omaggio allo « splendore della legge naturale, dal senso comune approvata e dall'universale », e viene ribadito che « può ben, il Principe, fare ordine ai soggetti suoi, ma non già contro alla ragion divina e naturale ». (41) Forse, potrebbe dirsi che lo Spontone si spinga a dilatare i confini della deroga, reclamando altresì l'intangibilità delle leggi che presidiano il principato (42); ma contro quei Principi « che si vagliono della potenza dove le leggi hanno luogo », lo Spontone non risparmia i suoi strali. (43) La dizione dello Spontone viene registrata dal Vannozzi. (44)

Il concetto della Ration di Stato come deroga o «contravvenzione» continua a farsi strada: ci accade così di rinvenirlo in una scrittura del monaco senese Ventura Venturi. (45) Il quale accetta il principio che la Ration di Stato implichi un «contravvenire», talora, «ad alcuna legge politica, civile, ordinaria o particolare, le quali debbono, per lo più, cedere all'utile, al giovamento pubblico del Principe, del Principato, avvengachè, secondo alcuni insegnatori, non altro sia, la Ragione di Stato, che un privilegio singolare sopra tutte le leggi». (46) E, beninteso, il Venturi esige che questo privilegio non «contravvenga alla pura legge di Dio e della Natura»: come sarà mai possibile, infatti, «che si convenga ragionevolmente al Principe ciò che alla Natura, a Dio, alle lor leggi si disconviene?».

(Veramente, l'Ammirato, pur parlando di deroga, aveva tenuto a differenziare, anzi a contrapporre, *ration di Stato* e *privilegio*; a meno che, riservando codesto privilegio al Principe, non si considerasse quest'ultimo come persona pubblica. Ma, evidentemente, il Venturi non dubita che solo in quanto persona pubblica può intendersi il Principe: quindi, *privilegio* e *Ration di Stato* non saranno più termini contraddittorii).

L'elenco delle derivazioni dall'Ammirato può continuare con le citazioni di quanti altri, — accantonando la pur necessaria premessa di quest'ultimo, relativa alla serie di deroghe realizzate dal mondo del diritto, — si limitano a scorgere nella Ration di Stato il puro e semplice contrassegno della «contravvenzione» o trasgressione alle leggi esistenti. Di trasgressione parla, appunto, Giorgio Pagliari dal Bosco, il quale ammette che in nome della pubblica utilità «è lecito molte volte trasgredire i termini civili». (47) Secondo questo autore, siffatta Ration di Stato fu sempre praticata da savi Principi, e, «ristretta dentro a' termini e confini necessari, può senza biasimo esser talora da' Principi esercitata». Il Pagliari dal Bosco si appella a Tacito, come l'Ammirato, e, al pari dell'Ammirato, vuole che non vengano conculcate le leggi umane o divine. (48)

Di deroga parla altresì Gaspare Bragaccia. Questi considera la Ration di Stato una «facoltà, la quale, senza offendere Dio e la sua santa Religione, consulta e determina il bene comune della Republica, con derogazione eziandio della *ration privata*, quando il ben pubblico lo richieda». (49) Allo stesso ordine di idee si attiene anche il giureconsulto Matteacci: «E' Ration de' politici che, quando si tratta dell'util comune, sia lecito de-



Fig. 5 — Frontespizio del primo tomo degli *Opuscoli* di Scipione Ammirato, a cura di S. Ammirato il giovane. (Firenze, A. Massi e L. Landi, 1640).

*rogare* alla legge ». (50) E il Padre Secondo Lancellotti, alludendo alla formula dell'Ammirato (51), dichiara che non ha difficoltà ad accettarla, con l'aggiunta (in verità, superflua, in quanto già implicita nello stesso enunciato dell'Ammirato) che sia « salva sempre o la Ragione divina, o la Ragione, o la Giustizia, ch'è quasi il medesimo ». La definizione dell'Ammirato verrà, poi, nell'ultimo scorcio del Seicento, ulteriormente riportata da Martino Manfredi. (52)

Il concetto di Ration di Stato proposto dall'Ammirato ebbe echi e sviluppi altresì fuori d'Italia.

Per quel che concerne l'ambiente culturale tedesco, basterà riferirsi al Clapmar. (52 bis) E gioverà rilevare come questi non si fosse limitato a cogliere sbrigativamente e superficialmente il facile contrassegno della deroga (53); ma, palesando l'esigenza della *forma mentis* locale, avesse tenuto nel debito conto l'essenziale premessa dell'Ammirato (alquanto trascurata dagli echeggiatori italiani), relativa alle continue correzioni e trasgressioni operate dalle varie leggi (delle genti, militare, civile) nei riguardi della legge anteriore a ciascuna di esse. (54) Nè è di piccola importanza il fatto che il concetto dell'Ammirato fosse stato recepito dal Clapmar, ove si tenga presente la forte influenza di questo studioso su altri scrittori politici del suo tempo. (55)

Tra i francesi, rammenteremo l'Amelot de la Houssaye (1634-1706), il quale, non dissimilmente dall'Ammirato, ricava da Tacito la giustificazione di quel tanto d'ingiusto e di violento che, a volte, viene praticato dai principi in nome del superiore interesse pubblico; e conclude (senza citar l'Ammirato) che « la Ration di Stato *deroga* al Diritto Comune o, come dicono alcuni, al Diritto civile ». (56)

Non, beninteso, che la concezione, prospettata dall'Ammirato, della Ration di Stato quale deroga o contravvenzione alla ragione ordinaria in vista del pubblico bene si fosse salvata da riserve e da contestazioni. Sarebbe stata, questa, una ben singolare situazione di vantaggio per l'Ammirato nel quadro d'una polemica, che si direbbe comandasse a ogni interlocutore di elevare una propria formula sulle rovine delle formule altrui.

Un confutatore dell'Ammirato è Federico Bonaventura. Il quale comincia col colpire alla base la premessa dell'Ammirato,

negando che le diverse ragioni o leggi suonino deroga l'una dell'altra. Nega altresì, il Bonaventura, che la Ration di Stato implichi correzione o distruzione di una legge, costituendone, invece, molto spesso, nient'altro che la migliore interpretazione. Esclude ancora che possa parlarsi di un superamento, poniamo, della legge civile « in beneficio di molti », in quanto la legge civile non è davvero fatta per pochi. Nè il Bonaventura perde la preziosa occasione di scandalizzarsi per una frase del non nominato Ammirato. Questi, in verità, si era lasciato correre a dire che la stessa ragion divina « cede molte delle sue ragioni al ben publico ». Ed ecco il Bonaventura rifiutarsi di sottoscrivere tale enunciato: giacchè di conseguenza ne sarebbe venuta quella subordinazione della Religione alla Ration di Stato, che, in linea di principio, l'Ammirato aveva dichiarato inammissibile. (57)

Altre critiche muove, per conto suo, G. A. Palazzo sia all'Ammirato sia a quant'altri ritengono che la Ration di Stato consista in una deroga alla legge ordinaria in omaggio alla pubblica utilità. Il Palazzo è d'avviso che non avrebbe senso parlare di una vera e propria contravvenzione irregolare alla legge. Infatti, se la deroga è difforme alle leggi positive non sarà irregolare: « non essendo a quelle i Principi soggetti, le possono trasgredire e correggere ». (58) Ove, poi, si presenti un caso nuovo, una norma nuova rientrerà tranquillamente nell'apparato legislativo dello Stato: l'importante sarà che essa non contrasti le leggi divine.

Al Canonieri, poi, non sembra esatto quel che dice l'Ammirato: cioè che « non sarà mai Ration di Stato, che ella alcuna cosa non distrugga »: non è vero che la deroga importi necessariamente distruzione. (59)

Anche Ludovico Zùccolo, avendo evidentemente presente la definizione della Ration di Stato offerta dall'Ammirato (« chi la pone nel contravvenire alle leggi... ») (60), non lesina la sua censura. Intanto, secondo lo Zùccolo, non è affatto vero che la Ration di Stato si risolva sempre in una deroga, potendo benissimo raggiungere a mezzo di leggi l'effetto richiesto dalla Ration di Stato. (61) Nè sarebbe da ritenere che la Ration di Stato significhi *Ius dominationis* nel senso in cui intendiamo *Ius civile* o *ius gentium*, cioè un « giusto »: ciò equivarrebbe a legittimare in partenza tutte le scelleratezze che spesso vengono coperte sotto il nome di Ration di Stato. (62)

**DISCORSI**  
DI  
**SCIPIONE AMMIRATO**

SOPRA  
**CORNELIO TACITO**

A BUONA LEZIONE RIDOTTI E COMMENTATI

DAL PROFESSORE

**LUCIANO SCARABELLI**

Socio dei Georgofili per la classe morale,  
dell'Accademia etrusca d'archeologia,  
delle letterarie toscane, uno dei virtuosi al Pantheon,  
corrispondente ELETTO dell'Ateneo bresciano.

VOLUME PRIMO.

**TORINO**  
CUGINI POMBA E COMP. EDITORI  
1853.

Fig. 6 — Frontespizio dell'unica edizione ottocentesca, e ultima edizione a tutt'oggi, (Torino, Pomba, 1853, a cura del Prof. L. Scarabelli) dei Discorsi sopra Cornelio Tacito di S. Ammirato.



E altri dubbi solleva, il Settala, circa la definizione dell'Ammirato: definizione che viene riprodotta (63) senz'alcuna citazione di paternità. (64) Il Settala opina anzitutto che la contravvenzione alla legge si verifica presso le repubbliche non buone; e se ciò avviene spesso si è perchè le repubbliche buone sono rare. (65) Tuttavia, il Settala riconosce che pur nelle repubbliche buone può accadere di contravvenire alle leggi, e quindi di mettere in essere la « Ration di Stato »: col che si dà luogo a quel minimo d'ingiustizia che talora è purtroppo inevitabile, ma riesce utile all'universale. E ci si può trovare dinanzi a una « Ration di Stato buona », la quale, pur essa, contravviene alle leggi come la Ration di Stato cattiva. (66) Ma, laddove nelle repubbliche prave la deroga è infrazione della legge, nelle savie repubbliche la deroga va intesa piuttosto come « interpretazione o limitazione » della legge. (67) E ancora altre riserve, seppur di dettaglio. Sarebbe erroneo usare, relativamente allo Stato, il termine « ragione » nello stesso senso con cui ci si riferisce alle « ragioni », ben altrimenti precise, naturale, civile, militare e delle genti. A proposito della natura, della società e della guerra, la voce « ragione » equivale a quella di *Ius* o di legge; ma la Ration di Stato, di per sè incircoscivibile, non ha niente da fare con l'*Ius*. Potrebbe darsi benissimo, del resto, che il Principe, operando per ragion di Stato, non abbia a restringere alcun giusto civile. Come potrebbe darsi ugualmente che un privato avesse a contravvenire alla ragione ordinaria per il pubblico bene, senza che ciò implichi un operare per ragion di Stato: il cui esercizio è riservato al Principe e non al cittadino. (68)

Ma se il più dei confutatori dell'Ammirato si dispensa dal fare il nome dell'autore dei *Discorsi sopra C. Tacito*, non si attiene, viceversa, a tal costume Scipione Chiaramonti: secondo il quale, « quanto alle cose dette delle ragioni di natura, civile, di guerra e delle genti, di certo l'Ammirato è fuori della vera dottrina ». Sembra al Chiaramonti che « non ogni Ration di Stato sia contravvenzione di legge ordinaria » (69); e che la Ration di Stato investe, sì, un « diritto e giusto straordinario », ma non esso soltanto: ora, l'Ammirato « s'è totalmente in quello fissato; e, come nel riconoscerlo ha fatto bene, così nel restringersi ha fatto male ». Inoltre, la locuzione « publico beneficio », usata dall'Ammirato, sarebbe alquanto equivoca. Infatti, il pubblico beneficio o si riferisce alla forma della Re-

pubblica, « e significa l'utile di chi comanda, o si riferisce al bene comune distributivamente dei cittadini ». Ma nel primo caso si verrebbe a escludere la buona Ragion di Stato, e nel secondo caso si verrebbe a escludere la cattiva, laddove la definizione dell'Ammirato, presa in sè, non escluderebbe nulla. E, poichè l'Ammirato parla di « trapassamento di legge ordinaria in beneficio di molti », il Chiaramonti si chiede se con tale frase non si arrivi a giustificare la Ragion di Stato oligarchica, attesochè l'Oligarchia è, appunto, il governo di *molti* ricchi. Ancora: il bene pubblico di cui parla l'Ammirato sarebbe il diritto o l'utile? Infine, torto dell'Ammirato sarebbe il far tutt'uno di Ragion di Stato e Ragion d'Impero o di Dominio: il che equivarrebbe a fare un tutt'uno di Stato e Dominio o Impero, cioè dello Stato e della sua forma; con la conseguenza di contemplare fatalmente la conservazione di tal forma, cioè l'utilità del reggitore, e di convalidare così quella cattiva Ragion di Stato che l'Ammirato aveva voluto schivare.

Nè — a parte qualche altro generico rifiuto (70) — mancò anche taluna, pur piccola, riserva, o esigenza di precisazioni, da parte degli studiosi stranieri. Fra i quali si potrà far posto a Fernando Alvia de Castro, cui piacerebbe sentir parlare di deroga solo a patto che s'intenda « per causa giusta, sia particolare, sia pubblica; poichè, se questa mancasse, errerebbe Scipione, come errò Fraqueta, e farebbe una ingiusta materia di Stato. Infatti, se quando c'è una certa opposizione fra il bene particolare e quello universale, questo deve essere anteposto a quello (chè Cicerone dice doversi fare così perfino fra il padre e la repubblica), concorrendo insieme il rispetto o la causa di Dio e quella dell'Impero, è chiaro che questa deve essere posposta a quella »... (71)

Critiche, quelle cui si è sommariamente accennato, che palesano, per la maggior parte, quel gusto della disquisizione capziosa, della distinzione sottile, della puntualizzazione formale che è proprio alla polemica del tempo, e non risparmierà alcuna definizione. Si profitta della vaghezza (alquanto consueta, e forse inevitabile) degli enunciati altrui, per minarli, sgomberare il campo e giustificare il proprio intervento che si presume più costruttivo.

Così, per esempio, si specula sul fatto che l'Ammirato abbia parlato (solo in qualche luogo!) del « beneficio di *molti* », per

obiettare trionfalmente che i « molti » non sono tutti: quasi ch'è l'Ammirato non si fosse riferito altrove, più chiaramente, al beneficio « pubblico », e non avesse accennato ai « molti » solo per contrapporre il vantaggio della maggioranza al « privilegio », deprecato, del singolo. Ancora: si paventa da taluno che la deroga possa soddisfare l'egoismo del tiranno e servire praticamente i fini della Ragion di Stato « rea », laddove l'Ammirato aveva inteso, invece ed espressamente, ovviare a tal pericolo, evitando o adoperando con opportuna cautela il termine « privilegio ». Viene perfino insinuato il sospetto che la deroga tenda un'insidia alla Religione, e si trascura come e quanto l'Ammirato, ecclesiastico, avesse tenuto a dichiarare inviolabili i confini della Religione e dell'onestà. Dopo la quale precisazione, da parte dell'Ammirato, perdeva senso, di per sè, il dubbio, sollevato dal Chiaramonti, se il bene pubblico previsto dall'Ammirato riguardasse il diritto o l'utile. Ci si formalizza, insomma, per questo o per quel dettaglio lessicale presentato dal testo dell'Ammirato; e ci si compiace di scrutare controluce, o rettificare, un termine eventualmente, o apparentemente, suscettivo di dubbia interpretazione, dimenticando la portata generale del pensiero. (Nè è raro il caso che si faccia il viso dell'arme all'idea d'una « trasgressione » da parte di chi, poi, in sede di proprio precettismo, autorizza trasgressioni ben maggiori). Insomma, i critici perdono volentieri di vista il nocciolo del problema.

Che s'incentrava soltanto nel postulato della deroga; non importando, per esempio, che la deroga possa produrre « distruzione » o creazione, l'una o l'altra cosa non togliendo il suo carattere alla infrazione, comunque la si volesse chiamare: deroga o contravvenzione o trapassamento o trasgressione. E sarà uno schivare la questione, il dire, con lo Zùccolo (il quale, tuttavia, non nega la frequente contravvenzione della Ragion di Stato alle leggi), che si può provvedere alle istanze della Ragion di Stato col dispensar leggi nuove: si tratterà, infatti, di vedere se la nuova legge suonerà deviazione dalla norma ordinaria. Ugualmente, sarà un evitare il problema, il dichiarare, *sic et simpliciter*, che il Principe può sempre correggere le leggi, essendo ad esse superiore, sicchè la deroga non è più irregolare: essa non sarà irregolare dal punto di vista formale, ma dal punto di vista sostanziale, cioè del suo contenuto, potrà assumere un carattere gravemente derogatorio nei riguardi dell'apparato normativo vigente. E, allorchè si deplora che l'Am-

mirato abbia chiamato la Ration di Stato *Jus dominationis*, adoperando l'intemerato termine *Jus* a proposito di cosa che possa non esser giusta, si cade in più di una imprecisione. Intanto, per essere esatti, nel testo dell'Ammirato la voce *Jus dominationis* non ricorre, se pur possa ritenersi implicito nel suo pensiero che la Ration di Stato merita di inserirsi fra le altre « ragioni » (cioè fra gli altri « jura »), naturale, militare, civile, delle genti. Ma, a parte ciò, restano pur sempre valide le cautele morali di cui l'Ammirato vuole circondato l'esercizio della Ration di Stato: « Questo è quel che si dice essere Ratione di Stato: non far ingiuria a niuno; chè questa si chiamerebbe ingiuria di Stato e non ragione ». (72)

E tuttavia non poteva e non può disconoscersi all'Ammirato una originalità di prospettive. Innanzi tutto, egli si era reso conto dell'esistenza di tutta una vasta materia di vita politica aspirante a immettersi legittimamente nell'ambito consacrato dell'ordine giuridico. In secondo luogo, egli aveva visto codesto mondo giuridico fenomenizzarsi secondo una fatale meccanica di mutue deroghe, alla quale poteva pur aggiungersene ancora una serie, atta a conferire la necessaria legalità all'azione governamentale. Col che, in verità, l'Ammirato si distanziava da quanti si erano perduti (e si perderanno) dietro minuti, accademici e sfibranti quesiti. (Se la Ration di Stato sia la stessa Politica, oppure una « Pedia », oppure una forma di Prudenza, o altra cosa, e via dicendo).

Torto dell'Ammirato, se mai, era stato nel non avere adeguatamente sviscerato la complessa questione. E' altro torto, quello di aver ritenuto strettamente riserbato ai « politici » un problema che, per definizione, andava studiato proprio d'accordo coi vilipesi giuristi. Senonchè, su questo punto, l'Ammirato è, purtroppo, fermo al vieto concetto che le vie della prudenza politica non possono essere insegnate « da semplici dottori di legge, la cui professione riguarda i piati civili e criminali; ma dal filosofo politico, il qual sia disceso alla pratica dell'istoria: la quale, scrivendo le azioni de' Principi e de' popoli grandi, insegna come le Republiche e come i Principi nelle cose di Stato s'abbiano a governare ». (73) Asserzione, che si raccorda a tutta una vecchia polemica dei politici contro gli screditati legisti, considerati incapaci di superare la nuda cognizione dei

digesti e d'intendere il flusso storico. Senonchè, una Ragione (o *Jus*) di Stato, fruente dei vantaggi della facoltà derogatoria, e solo non oltrepasante le frontiere delle leggi naturali e divine, era pur sempre cosa da consentire al potere assoluto un'ampiezza di estensione sufficiente a inquietare i giuristi.

Mostra di avvertire il pericolo il giureconsulto Toppi, il quale, pur dando atto all'Ammirato dell'interesse del suo apporto (« de iure Status multa dicuntur novissime a Scipione Ammirato ») (74), tuttavia respinge con garbo codesta svalutazione dei giuristi. Secondo l'Ammirato, la materia di Stato « minime a jurisperitis, sed solam a philosopho politico pendere »: ora, anzichè « minime a jurisperitis », l'Ammirato avrebbe dovuto dire: « non a solis jurisperitis ». Difatti, spiega il Toppi, la stessa necessità di mettere in rapporto la Ragion di Stato (*Jus Status*) con la legge naturale, con quella civile, con quella delle genti, non implica forse un dover fare i conti con quelle fonti del diritto (« *iurium radices* ») che sono state esplorate dai giuristi e dai teologi? Non è forse in questione lo stesso concetto di Giustizia? Il *Jus domini iurisdictionis Reipublicae seu Principatus* investe una *potentia* che deve essere « *intra limites Justitiae conclusa* ». In sostanza, il Toppi, nulla eccependo alla tesi essenziale dell'Ammirato (varietà di « ragioni », varietà di « deroghe », e idoneità della Ragion di Stato a inserirsi in tale quadro), chiede che le sfere della Politica e del Diritto non restino scompagnate e distanti. Nè il Toppi sarà il solo a difendere le ragioni dei giuristi. (75) Ai quali, in definitiva, toccava (superando la frizione coi « filosofi politici ») contribuire per loro conto all'eventuale opportuno inquadramento tecnico della formula proposta dall'Ammirato. Nè quest'ultimo avrebbe certo potuto dolersi dell'assunzione del proprio assunto nella sfera di quel sistema logico al quale il suo abito mentale non lo disponeva.

Comunque, va ascritto a merito dell'Ammirato se (come è stato rilevato dal Meinecke) (76) *solo dopo* la proposta della definizione di lui le discussioni sull'essenza della « Ragion di Stato » poterono prendere un più serio avvio. E il fatto stesso che non poche obiezioni mosse dappprincipio all'Ammirato venissero scrollate da successivi discettatori (sia pure per far posto alla propria obiezione, ritenuta più valida delle precedenti) palesa la fragilità di varie critiche.

(Continua)

RODOLFO DE MATTEI

## NOTE

(1) « Il qual luogo [di Tacito] mi ha spinto a discorrer sopra questa *ragione di Stato*, parendomi (il che potrà leggermente nascere dalla mia incapacità) che, come tutto di abbiamo in bocca: la tale e tal cosa farsi per *ragione di Stato*, non bene intendesi quel che veramente e propriamente con detto tal nome di *ragione di Stato* si voglia dinotare ». (S. AMMIRATO, *Discorsi s. C. Tacito*, Firenze, Giunti, 1594, L. XII, *Ann.*, Disc. I, p. 228).

(2) AMMIRATO, *Oraz. fatta nella morte di Filippo Re di Spagna, detta Filippica Terza*, in *Opuscoli*, T. I. Fiorenza, 1640, p. 132.

(3) Il passo di Tacito è quello relativo alle nozze, vietate dalla legge, fra Claudio e la nipote Giulia Agrippina, figlia di Germanico, fratello dell'Imperatore. (« *Ne foemina experta faecunditatis, integra iuventa, claritudinem Caesarum aliam in domum ferret* ». (*Ann.*, XII, 2).

(4) Alla « ragion di guerra », o « ragion militare », l'A. ha sovente occasione di accennare. « Onde per loro, trastullandosi con fanciulli acquistati per *ragion di guerra*... », *Disc.*, L. V, *Ann.*, Disc. V; « Vedendosi... nè capitani umanissimi restato di commettere opere di crudeltà per ubbidire alla *ragion di guerra* », *Disc.*, L. XIII *Ann.*, Disc. VIII; « L'arte della guerra si ridurrebbe ad esser governata secondo la compassion de' capitani e non secondo la *ragion militare* », *Disc.*, L. I *Ist.*, Disc. I; « Per *ragion di guerra* non si dee lasciar luogo nimico dietro le spalle », *Disc.*, L. II *Ist.*, Disc. VI; « Avendo [l'Armeno] tolto altrui la cosa che possedeva e che per *ragion di guerra* giustamente s'avea acquistata », *Disc.*, L. III *Ist.*, Disc. IX; « Tu, Principe, per *ragion di guerra* acquisti un nuovo imperio... », *Disc.*, L. IV *Ist.*, Disc. VII; « In che modo secondo la *ragion militare* io stimi che s'abbia a far la guerra », *Clementina III*, Firenze, Giunti, 1598, p. 5; « La già detta *ragion di guerra* mi dettava ad esser della medesima opinione », *Id.*, p. 8. (E ciò, oltre gli accenni contenuti nello stesso *Disc. Della Ragion di Stato*). « Permette l'Imperatore che, delle donne acquistate per *ragion di guerra*, si debbano dar al suo capitano due delle più belle », (*Il Principe*, in *Opuscoli*, T. III, Fiorenza, 1642, p. 489).

(5) Sulla « ragion delle genti »: « ...Perchè i Barbari per l'avvenire conservassero la *ragion delle genti*... », *Disc.*, L. XV *Ann.*, Disc. IV; « Valse nondimeno la *ragion delle genti* », *Op. l. cit.* (Oltre gli accenni c. s.).

(6) « Se qualcuno domandasse a Romolo perchè, volendo formar una città come Roma, per una delle prime opere che egli commette, fa un ridotto d'uomini tristi (chè tanto è il fare un asilo, ovver, come noi diciamo, franchigia), in vero non potrebbe egli responder altro se non aver ciò fatto per *ragion di Stato*, contravenendo alla legge civile che castiga i tristi, per poter far una città, la quale, benchè per quel tempo ricevitrice di gente cattiva, istituita poi con buone leggi, fosse col tempo atta a smorbar tutti i tristi del mondo ». (*Disc.*, L. XII *Ann.*, Disc. I, p. 231).

(7) « Et così parimente con qual altra ragione potrà egli difendere il rapimento delle Sabine, che per desiderio della generazione e della moltiplicazione degli uomini: bene che in processo di tempo sarebbe stato di maggior beneficio che non era allora di danno il rubar altrui le lor donne ». (*Disc.*, *l. cit.*, pp. 231 - 232).

(8) « Venendo in concorso rispetto di Dio e d'imperio (chè quello è detto religione e questo *ragione di Stato*), conviene che questa a quella soggiaccia ». (*Op. cit.*, p. 232); « Qui, dunque, bisogna fermar il piè: qualunque gran cosa sia lecita alla ragion di Stato, il calpestar la religione, anzi il garrir seco non esserle in conto alcun lecito, se ben della perdita del regno e della vita istessa

si trattasse». (*Id.*, p. 233). «Se a te, Principe, è così ben palese che ti convien morire prima che rinegar Cristo, e se ti converrà morire viene per conseguenza la perdita del regno, che dispute sono sorte su, che per questa benedetta ragione di Stato s'abbia a mette in non calere la religione? E in non calere si mette ogni volta che, per tema di non perder lo Stato, tu contravieni alle leggi della religione...» (*Id.*). «Per ciò rimanga salda e ferma questa proposizione: che, venendo in concorrenza ragione di Stato e religione, sempre la religione debba andar al disopra». (*Id.*, p. 234). «Et perchè la religione è cosa maggiore, come abbiam detto, della ragione di Stato, e fa i conti suoi diversamente da quelli de gli uomini, e non si dà proporzione delle cose temporali all'eterne, conviene che in tali accidenti tu ricorra primieramente alla religione, e vedi se ella ti si oppone: perchè in tal caso bisogna accomodar la ragione di Stato alla religione e non la religione alla ragione di Stato». (*Id.*, p. 237).

(9) «Nè solo immediatamente alla religione dee cedere la ragione di Stato; ... ma, ove sicuro e manifesto torto si facesse al dovere, non si ha tanto di autorità alla ragione di Stato a concedere, che, ogn'altro pensier postergato, a sua cupidigia s'abbia a gir dietro». (*Op. cit.*, p. 236).

(10) Sulla universalità delle leggi naturali e divine, cfr. *Disc. s. C. Tac.*, L. V. *Ann.*, Disc. V: «Fra l'altre cose che rimasero intatte nella diversità delle religioni, per lo più rimasero intatte le leggi naturali, onde così appo il Gentile, come appo il Giudeo e il Cristiano, è vietato l'omicidio, il mescolarsi carnalmente con la madre o con le figliuole, il rubare, o in altro modo il nuocer altrui. E se le leggi morali abominarono ancor elle la bugia, la religione — cosa più nobile di qualunque altra legge, come dono di Dio — non si ha punto a dubitare che tutte queste cose come detestabili non biasimi e non condanni, talchè niuno si è posto a far legge, che non abbia molto ben prima considerato d'accomodarsi con la natura e con Dio, essendo prima stato nella natura degli uomini, ne' campi e nelle grotte, quando non eran fatte le città, la credenza di Dio, che non furono le ragunanze civili, per conto delle quali sono state fatte le leggi; perchè non altrimenti sarebbe il dire doversi la religione accomodarsi al vivere civile, che chi dicesse le stagioni dell'anno doversi accomodar alle persone, e non le persone alle stagioni. E se altrimenti si vedrà in alcun tempo essere stato fatto o interpretato, rendasi pur certo ciascuno che dentro vi sia forza o inganno».

(11) «Ma se alcuno... dicesse che gl'Imperadori de' Turchi fan bene uccidendo i loro fratelli, imperocchè con la morte di tre o quattro persone si provvede allo scampo di tante migliaia d'uomini, i quali morrebbero nelle battaglie che tra i Principi Ottomani farebbono, rispondo che questo non segue, perchè in questo modo si offenderebbono non solo le leggi della natura, ma quelle di Dio, che non permettono che uno fratello uccida l'altro fratello... E, o tu mi dirai che questa non è legge di Turchi, ma un cattivo uso introdotto da quelli che sono più potenti: e in questo modo tu stesso confessi che questa è una sceleratezza. O tu dirai esser legge di Turchi, e che per segno di ciò i loro sacerdoti mettono a carico di coscienza a' signori, se non uccidono i loro fratelli: e non è luogo più atto, se così mi accetterai a far conoscere la malvagità della legge maomettana, di questo». (*Disc. s. C. Tacito*, L. XII *Ann.*, Disc. I). Largamente rammentato, e deplorato, fu dai vari scrittori politici il costume vigente in Turchia, ove il sovrano faceva sopprimere fratelli e parenti, in quanto temibili aspiranti al suo trono, con pericolo di turbamento nel dominio. Citiamo alcuni esempi. SCAINO: «Hanno introdotto [i principi Ottomani], come per legge, legge nefanda e impiissima, che chi entra novo monarca faccia strozzare poco men che alla presenza sua (dove almeno si portano dopo morti) quanti fratelli che tiene, e alle volte ancora il padre ha fatto passare cotal crudelissima esecuzione contro i propri figliuoli, come già fece contro di due suoi figliuoli il predetto Solimano, avendo ciò instituito, e osservandolo, questi principi per troncar i pericoli, quali potrebbero facilmente insorgere nel regno dalle rivoluzioni che li fratelli tentassero di machinare per divenirne essi signori». (*La Politica di Aristotele ridotta in modo di parafrasi etc.*, Disc. V, *Sopra la monarchia del Turco*, Roma, 1578, p. 56 a). BOTERO: «...Molto meno sicura è la crudeltà de' Turchi, che ammazzano, o

de' Mori che accecano, i fratelli ed i parenti, perchè... tra gli Ottomani e Mori, oltre l'ambizione, vi è anco la necessità d'assicurarsi della vita ...I Turchi, per voler ammazzare i fratelli, li mettono in necessità di mettere mano all'armi... La più probabile causa della futura rovina dell'imperio turchresco si è questa crudeltà verso de' parenti...» (*Rag. di St.*, L. IV, *De' principi del sangue*). Il FRACHETTA annovera tra le azioni che sicuramente «non sono secondo la vera prudenza, ma si può dubitare se sieno secondo Ragion di Stato», e comunque non vanno imitate, quella «che il Principe, subito che è inaugurato al Regno, o come prima li è dato luoco, uccida i fratelli o cugini, come fece già Caligola... e fanno oggidì i Re de' Turchi. Et in prima vista pare che ciò sia secondo Ragion di Stato, imperochè così si schivano le guerre civili che sogliono eccitar i secondi geniti per regnare, di che nella casa Ottomana si sono veduti più esempi, come di Gemino e di Baiazet, figliuoli di Mehemet, e di Selim, Achmat e Corcut, figliuoli di Baiazet. Dall'altra parte è certo il contrario...» (*Il seminario de' governi di Stato et di guerra*, Venetia, per Evang. Deuchino, 1617, Disc. XII, p. 81). CAMPANELLA, *Aforismi politici*, 104: «...Il Turco primogenito ammazza i fratelli, perchè non si divida l'imperio». (E. v. *Monarchia di Spagna*, cit., vol. II, Cap. XXX).

E cfr., fra gli scrittori stranieri: I. BODIN, *Les six livres de la République*, Paris, chez Jacques du Puys, 1577, L. VI, Ch. V; A. CLAPMARIUS, *De Arcanis Rerum publicarum*, Francofurti, Typ. Joh. Bringeri, 1611, L. V, Cap. V; C. DE GROBENDONCO, *De ortu et progressu spiritus politici*, Praga, Typ. Univ., per G. Czernoch, 1666, XXL, X, Cap. IV, 2, *Turcorum Imperatorum fratricidia statui conservando sunt pernicioso*. S. CHIARAMONTI, *Della ragion di Stato*, Firenze, Nesti, 1635, L. I, P. II, C. XIV, p. 239: «Appresso i Turchi, l'uccisione de' fratelli e nipoti, che fa l'Imperator loro, perchè lieva il sospetto della scissura e divisione dell'Impero, che per tale occasione potrebbe nascere, è riputata appresso di loro giusta».

(12) «Non è lecito a noi Cristiani tor a' Giudei i loro figliuoli per farli Cristiani, ancora che il beneficio fosse infinito. Imperochè tu privi i padri de' loro figliuoli, i quali, nascendo sotto la loro podestà, violentemente per qualunque colore non hanno ad esser lor tolti» (AMMIRATO, *Disc. s. C. Tac.*, l. cit.). Cfr. CAMPANELLA: «Non è contra S. Tommaso pigliare i fanciulli dell'eretici e Mori e battezzarli nel seminario, quando si pigliano in guerra, ma se si pigliano in pace a forza, come dalli Ebrei che sono in Roma; benchè Scoto conceda l'uno e l'altro» (*Mon. di Sp.*, cit., Cap. XV, *Della Milizia*).

(13) «Per esser meglio intesi, diremo ragione di Stato esser una cosa opposta al privilegio; chè, si come il privilegio corregge la legge ordinaria in beneficio d'alcuno — onde si può dire il privilegio esser trapassamento di ragion civile in beneficio di particolari —, così la ragione di Stato corregge la legge ordinaria in beneficio di molti». (*Op. cit.*, p. 238).

(14) «Possiamo per un altro modo dire: ragione di Stato esser un privilegio del Principe, — cioè che possa derogare alla ragion commune per rispetto della difesa della persona sua contra gli offendori di lei —, non ostante essersi detto che al privilegio, che riguarda la persona particolare, si oppone la ragione di Stato, perchè riguarda l'universale: imperochè, in questo caso, considerandosi la persona del Principe non più come persona particolare, ma come persona publica, si viene per conseguenza a riguardar l'universale... Ragionevolmente, dunque, può stare che la ragion di Stato sia un privilegio del Principe, poichè, concedendo i Principi privilegi a' privati, convenevol cosa è che a sè stessi, rappresenti il publico, molti privilegi abbiano a concedere». (*Op. cit.*, p. 240).

(15) «Chi, per ragion di Stato, abbia detto esser detto bene cotali fazioni dissimularle, perchè è un'arte nascosta a regger i popoli feroci...» (*Disc.*, cit., L. IV *Ann.*, Disc. V). «Ancor questo è stato recato a ragion di Stato: che un Principe i banditi d'un altro Principe favorisca: arte tenuta dai vecchi Re Aragonesi contra la Chiesa, che fece finalmente lor il mal pro». (*Id.*). «...Non avendo noi, come i Principi, cotante fughe, quante essi hanno di ragione di Stato e d'altro, non possiamo servirci degli esempi loro» (*Disc.*, L. V. *Ann.*, Disc. IV).

(16) «Visibile è apparito a questi tempi l'aiuto di Dio, il quale, mandando



a terra le ragioni di Stato, e levando via le dispute se il Papa faceva bene o male per un ben temporale a mettere in compromesso la salute dell'Italia, ha in un momento con la santissima mano sua posto così felice fine a questa impresa». (*Di quanta importanza sia il chiarirsi d'alcune cose*, in *Opuscoli*, T. II, Disc. XIV, p. 122).

(17) «Quella è buona ragione di Stato, quando si fa una cosa utile, e la medesima è insieme onorevole». (*Disc.*, cit., L. I *Ist.*, Disc. VI). «Non sono, dunque, buone arti nutrir i popoli in viltà; anzi, per tener i popoli a freno, esquisitissima arte è cercar di farli virtuosi; nè miglior ragione di Stato può trovarsi di questa, qualunque cosa si dica in contrario da uomini non so se io mi debba dir più ignoranti che maligni». (*Disc.*, cit., L. IV *Ist.*, Disc. IX).

(18) «Se si procederà per via di ragione di Stato, della quale si tiene oggi tanto conto fra noi, per via di ragione di Stato ben ha fatto il Re a non permettere che nuova Religione s'introduca ne' regni suoi. Et, se alcun sarà il qual, in contro argomentando, dicesse tanto il non permettere nuova religione esser vera ragione di Stato, in quanto che a' popoli si toglie occasione di novità, cagione di molti mali, perchè la vera radice della ragione di Stato è il pubblico beneficio; ma che, dove avvenisse che col patire nuova religione i popoli vivessero in riposo e in tranquillità, in tal caso quella dovesse chiamarsi vera ragione di Stato; posto che questo mostro si concedesse, et che possibil cosa fosse che, dove si trovasse tanta varietà d'opinioni, potesse esser vera quiete: dico che ottimamente ha fatto il Re a posporre alla ragione Divina la ragione di Stato» (*Filippica III*, in *Opusc.*, T. I, p. 133).

(19) «Parla costui [il Machiavelli] della religione cristiana come se fusse una ragione di Stato, la quale per fas et nefas intenda di mandar avanti i suoi pensieri, non considerando che, essendo ella diversa da le vie del mondo, tenne modi diversi da quelli che tiene il mondo». (*Disc.*, cit., L. V *Ist.*, Disc. I). «Se a ragione di Stato si dovesse guardare, e se la Chiesa di Dio con tali piè camminasse...». (*Se è vero che la Sede Apost. tenga l'Italia divisa*, in *Opusc.*, T. II, Disc. III, p. 42).

(20) G. FRACHETTA, *L'idea del libro de' governi di Stato et di guerra*, Venetia, appr. Damian Zenaro, 1592, p. 35 a.

(21) FRACHETTA, *Op. cit.*, p. 45 a.

(22) «... Gli è pure meglio provvedere con modo straordinario alla salute pubblica, che lasciarla ire in perdizione. Le leggi medesime, se lo potessimo parlare, consentirebbono in questo caso di essere violate una volta per cavare di questa violenza la sua perpetua conservazione, le quali tutte sogliono in ogni proibizione eccettuare e' casi della necessità. E, certo, non si può dire che guardi le leggi quello che per non contravenire loro le lasci rovinare, nè si può dire amatore della libertà chi, perchè non la sia violata, la lascia perdere». (GUICCIARDINI, *Se sia lecito condurre el popolo alle buone leggi, con la forza, non potendo fare altrimenti*, Bari, Laterza, 1933, p. 230).

(23) Cfr. A. BONUCCI, *La derogabilità del diritto naturale nella Scolastica*, Perugia, Bartelli, 1906.

(24) AMMIRATO, *Il Principe*, in *Opusc.*, T. III, Firenze, 1642, pp. 490-491.

(25) «La puissance absolue n'est autre chose que derogation aux loix civiles...». (BODIN, *Rép.*, cit., L. I, Ch. VIII, p. 114).

(26) «Aussi voyons nous qu'en tous edits et ordonnances on as adiousté cette clause: "Non obstant tous edits et ordonnances ausquelles nous avons derogé et derogeons par ces presentes, et à la derogatoire des derogatoires": clause qui a tousiours esté adioustee és loi anciennes, soit que le loy fut publiée du mesme prince ou de son predecesseur...». (*Op. cit.*, L. I, Ch. VIII, p. 96). «Par autre arrest donné l'an 1451, le 15 iuillet, il fut dit que le Roy pouvoit déroger aux loix civiles, pourveu qui ce fust sans prejudice du droit des particuliers». (*Op. cit.*, L. I, C. VIII, p. 112).

(27) «Si le droit de gens est inique, le Prince y peut déroger par ses edits en son Royaume et defendre à ses sugets d'en user». (*Op. cit.*, L. I, C. VIII, p. 118).

(28) «La mesme interpretation doibt servir à l'opinion des Docteurs, quand ils disent que le Prince peut déroger au droit naturel, qu'ils entendent le droit des gens et constitutions communes des autres peuples: affin que soubz

umbre de l'auctorité des Docteurs, ou de l'equivocation du droit naturel, on ne vienne temerairement à faire breche à la loy de Dieu et de nature». (*Op. cit.*, L. III, Ch. IV, p. 305).

(29) «La maxime de droit demeure en sa force, que le Prince souverain peut déroger aux loix qu'il a promis et iuré garder, si la iustice d'icelle cesse, sans le consentement des sugets: vray est que la derogation generale en ce cas ne sussist pas, s'il n'y a derogation speciale». (*Op. cit.*, L. I, Ch. VIII, p. 98).

(30) «Tout ainsi que les contracts et testaments des particuliers ne peuvent déroger aux ordonnances des magistrats, ny les edits des magistrats aux coustumes, ny les coustumes aux loix generales d'un Prince souverain: aussi les loix des princes souverains ne peuvent alterer ny changer les loix de Dieu et de la nature». (*Op. cit.*, L. I, Ch. VIII, p. 110). «Quel raison peut on avoir de contrevénir à la loy de Dieu?». (*Op. l. cit.*).

(31) «Non essendo, dunque, dovere che alcuno si vaglia dell'impero quando si può far con le leggi»; (*Disc.*, L. XII *Ann.*, Disc. I).

(32) «...Avendo però principalmente riguardo all'interesse del Principe, alla *Ragione politica dello Stato*...». (VENTURA VENTURI, *Della Maestà Pontificia*, etc., P. I, Siena, appr. Silvestro Marchetti, 1607, p. 113). Di «ragion politica» parla continuamente il CANONIERI (*Introduz. alla Politica*, etc., Anversa, I. Trogniesio, 1614 p. 590 sgg.); e contro la «ragion politica» si scaglia abitualmente il Campanella.

(33) «Imperoché, si come colui dimostra possedere una cosa per ragione di guerra, che non può mostrare di possederla per compera o per dote o per successione o per altra ragione civile: così allora si dice una cosa per ragione di stato essere stata fatta, che altra ragione delle già dette non se ne può assegnare». (*Disc.*, L. XII *Ann.*, Disc. I).

(34) «Non è alcun dubbio, come Camillo dice: *Sunt et belli sicut pacis iura*, che vi siano anche i diritti di ragione di stato e i suoi termini e confini». (*Op. l. cit.*).

(35) «Se Stato altro non è che dominio o signoria o regno o imperio, o qualunque altro nome gli si piaccia dare, ragione di Stato, per conseguente, altro non sarà che ragione di dominio, di signoria, di regno, d'imperio o d'altri. Onde fu poi questa, per avventura, da Tacito chiamata *Arcano d'imperio* o *Arcano di signoria*, cioè certe profonde e intime e segrete leggi o privilegi fatte a contemplazione della sicurezza di quell'imperio ovver signoria. (*Disc.*, L. XII *Ann.*, Disc. I).

(36) «*Scotti*: Ci è sempre la ragion di Stato, che, dove ogn'altro manca, quella per ordinario supplisce. *Fontanelli*: Ella è, mi cred'io, quel *Ius singulare*, che dite voi altri Signori Leggisti, per cui tal volta *dalla ragion oramaria per la publica utilità si diparte*». (PAOLO BRUSANTINI, *Dialoghi de' governi*, Modena, preso Giulian Cassiani, 1611, Dial. I, p. 21).

(37) *Disc.*, L. XII *Ann.*, Disc. I.

(38) *Op. l. cit.*

(39) Son del 1621 le *Considerazioni* dello Zùccolo, contenenti l'*Oracolo XI* dedicato alla «Ragion di Stato»; è del 1623 la pubblicazione del trattato *Della Ragion di Stato et della prudenza politica* (benchè composto oltre vent'anni prima) del Bonaventura; è del 1626 l'opera *Della ragione degli Stati* dello Zinano; sono, rispettivamente, del 1627 e del 1635 i due trattati ugualmente intitolati alla *Ragion di Stato* dal Settala e dal Chiaramonti, etc.

(40) CIRO SPONTONE, *Dodici libri del governo di Stato*, Roma, G. B. Pigozzo e A. de Rossi, 1599, L. V, pp. 122-123.

(41) SPONTONE, *Op. cit.*, L. V, p. 124.

(42) «Se il Principe non può abbattere le leggi naturali, non devertà meno distruggere quelle che sono il fondamento del principato: sempre che ami di rimanere egli salvo». (*Op. cit.*, L. VI, C. II, p. 124).

(43) SPONTONE, *Op. cit.*, L. VII, p. 176.

(44) BONIFAZIO VANNOZZI, *Della suppellettile degli avvertimenti politici, morali e cristiani*, vol. I, Bologna, er. Rossi, 1609, p. 235.

(45) *Della Maestà Pontificia*, etc., cit., Cap. 9, p. 109

(46) VENTURI, *Op. cit.*, p. III.

(47) GIORGIO PAGLIARI DAL BOSCO, *Osservaz. sopra i primi cinque libri degli*

*Annali di C. Tacito*, Milano, ed. di P. Pontio e G. B. Piccaglia, 1612, Osservaz. XXXVIII, pp. 30-31.

(48) « Non quella [Ragion di Stato] che, per ingordigia di dominare e di dilatare i confini sotto pretesti falsi, calpesta e conculca le leggi umane e divine ». (*Op. l. cit.*).

(49) GASPARO BRAGACCIA, *L'Ambasciatore*, Padova, Balzetta, 1627, L. II, p. 113.

(50) PIETRO MATTEACCI, *Miscellanea de' discorsi storici, politici e morali*, Treviglio, appr. Girol. Righettini, 1634, p. 85, Cap. 16: « Quando si tratta del publico beneficio, si può contravvenire alla legge ».

(51) D. SECONDO LANCELLOTTI, *L'Oggià, ovvero il mondo non peggiore nè più calamitoso del passato*, P. I, Venezia, Guerigli, 1658, Disinganno XI, pp. 83-84. Il L., riferita la definizione dell'Ammirato assieme ad altre definizioni, commenta: « Ma, tutto che a ciascheduna di queste definizioni non manchino censure e riprove, io, quanto a me, se non sono errato, crederei che con quest'aggiunta (o iscritto, o con questo fine e sentimento), cioè salva sempre o la Ragione divina, o la Ragione, o la Giustizia, ch'è quasi il medesimo, possono salvarsi ed essere stimate buone ».

(52) MARTINO MANFREDI, *Manuale politico e morale, o sia repertorio alfab. di afforismi e concetti sentent., polit., mor. e sacri, etc.*, Genova, Stamp. di A. G. Franchelli, 1682, p. 395. (Benchè il Manfredi non sia del tutto fedele nel riprodurre la dizione dell'A.: « Fra i moderni, Scipione Ammirati la definisce come appresso: *La Ragion di Stato è una contravvenzione ad ogn'altra ragione, per accrescere o conservare lo Stato* »).

(52 bis) Il CLAPMAR ha frequente occasione di citar l'Ammirato (cfr. *De Arcanis Rer. public.*, cit., L. II, C. VII; L. III, C. VII; L. III, C. XXI; L. V, C. IV), dimostrando, anzi, la conoscenza diretta del testo italiano, dal quale è riprodotto integralmente qualche passo, come quello concernente la subordinazione della Ragion di Stato alla Religione (L. IV, C. XXI).

(53) « ... Quae causa est propter quam nonnumquam quibusdam institutis opus est, quae et Iuri communi derogant, et speciem quandam iniquitatis praesentant, ad quam tamen connivendum est boni publici causa ». *Op. cit.*, L. I, Cap. I). « Juriconsulti appellant nunc exceptiones regias, nunc restrictiones, nunc jura exorbitantia, quod ab orbita, hoc est, lata et communi via divertant, nunc dispensationes, nunc limitatoriam dispositionem nunc leges limitatorias, hoc est quae a regulis Juris communibus recedunt, legibus derogant ». (*Op. cit.*, L. IV, C. II).

(54) « Hinc factum est ut, regni causa, juri civili multis modis abrogatum sit, juxta illud, salus publica summa lex esto. Neque hoc sine ratione aut exemplo. Cum enim neque jus naturae, sive gentium et, ut Tacitus appellat, jus humanum, neque jus civile pro sua angustia omnibus temporibus accommodari possit, hinc evenit, ut ingruentibus belli, juri civili, tum propter superbiam pervicaciamque civium, tum etiam propter militum saevitiam, detractum fuerit, novumque Jus constitutum; quod appellatum est jus belli... Sicut igitur jus naturae corrigitur a jure gentium, jus gentium a jure militari, jus militare a jure legationis, jus legationis a jure civili: ita hoc jus civile iterum corrigitur, sibi que veluti fraenum injici patitur, a jure quod appello Regni sive dominationis... » (*Op. cit.*, L. IV, C. I).

(55) Cfr. IOANNIS CORVINI, *Breviarum sex librorum A. Clapmarii De arc. Rerumpublic*; CHRISTOPHORI BESOLDI, *De Arcanis Rerumpublicarum dissertatio* (ove l'Ammirato vien citato), etc.

Fra gli echi e approfondimenti della formula dell'Ammirato in Germania, v.: *Dissertatio de Ratione Status in Imperio nostro Romano-Germanico*, etc., auct. HIPPOLITHO A LAPIDE, Freistadii, 1647, Proleg., Sect. II, pp. 7-8: « Hanc [la Ragion di Stato] itaque Scipio Ammiratus definit: *juris civilis, propter publicum beneficium aut propter majorem aliquem et magis universalem finem, derogationem*. Nullum enim Jus dominationis inveniri statuit, quod non aliquam legem obumbret, neque dicendum esse, aliquem Jure Dominationis uti, si alio quopiam ordinario jure id egisse, dici possit: Cum, ex Tiberii sententia (apud Tacitum, lib. 3 *Annal.*) nemo imperio agere debeat, ubi lege agere potest. Et ita Jus Dominationis nunquam non erit ordinarii juris contraventio, ob majoris et magis universalis rationis respectus. Sed utut Rationem Status legibus ac

juri communi potiore esse, et derogare certum sit, advertendum tamen est, hanc juris communis, seu Legum, derogationem et contraventionem effectum potius esse Rationis Status, quam ipsa Rationem. Quotiescunque enim juri communi in Politicis derogatur, id per et propter Rationem Status fieri dicitur. Itaque non illa ordinarii juris contraventio seu derogatio, sed iste majoris et magis universalis Rationis respectus, propter quam fit ea contraventio seu derogatio, Ratio Status dici meretur». E cfr.: HIPPOLITHYI A COLLIBUS, *Princeps consiliarius Palatinus sive aulicus et nobilis*, cum adnotationibus et notis politicis Martini Nauraths, Francofurti, sumpt. J. G. Seileri, 1670, Addit. ad Cap. X, p. 185: «... In veram ac iustam ratione status subsistentes, illam nimirum, quae Dei et juris praeceptis confirmatur, ac dictamen rationis admittit, licet a jure positivo exorbitet, ac correctionem seu dispensationem potius aliquam propter bonum publicum recipiet... Sicut namque jus naturae corrigitur a jure gentium, jus gentium a jure militari, jus militare a jure legationis, jus legationis a jure civili: ita hoc jus civile iterum corrigitur, sibiq. veluti fraenum injici patitur a jure quod est Regni vel dominationis, sive Status Ratione...». E cfr.: *Disputatio inauguralis iuridica de potestate eminente principis in iudicio*, etc., Jeane, typ. Mullerianis, 1680: «Est autem vera Status Ratio, in se et ex principiis suis considerata, fere nihil aliud quam legitima ac justa exceptio a regula vel lege». Etc.

(56) *Tibère, Discours politiques sur Tacite* du Sieur DE LA MOTHE-JOSSEVAL D'ARONSEL, Amsterdam, her. de Daniel Elzevier, 1683, Préface: «J'avoue bien que la Raison-d'Etat déroge au Droit-Commun, ou, comme parlent les autres, au Droit-Civil: *Minui jura*, disoit Tibère, *quoties gliscat potestas*. Mais il faut avouer réciproquement, que cete dérogation ou contravention n'a été introduite et n'est en usage parmi les Princes que pour un plus grand bien, qui est la conservation ou l'agrandissement de l'Etat, dont l'intérêt est presque toujours incompatible avec celui des Particuliers». (L'edizione parigina del 1685, ed. Léonard, della stessa opera reca il nome esatto dell'a.).

(57) FEDERICO BONAVENTURA, *Della Ragion di Stato et della prudenza politica*, Urbino, A. Corvini, 1623, L. I, Capp. 14<sup>a</sup>-27<sup>a</sup>, p. 17 e sgg. (Com'è noto, l'opera apparve postuma, essendo il B. morto nel 1602). Tuttavia, si nota nel Bonaventura un certo apprezzamento del contributo dell'Ammirato, di cui (come di altri scrittori) vien taciuto il nome: «Sono stati alcuni altri, che discorrendo forse con miglior fondamento intorno alla Ragion di Stato... hanno stimato necessario, per meglio dichiarare quello che ella sia, d'intender prima quello che siano Ragion di Natura, Ragion Civile, Ragion di Guerra e Ragion delle Genti...» (Op. cit., L. I, Cap. 14, p. 17).

(58) GIO ANTONIO PALAZZO, *Del gov. e della ragion vera di Stato*, Napoli, G. B. Sottile, 1604, Cap. 3, pp. 20-21.

(59) «Scipione Ammirato, nel discorso I del 12° libro, dice che la Ragion di Stato sempre qualche cosa distrugge; ma ciò pare che non sia vero: perciocchè, se una ragione all'altra cede, non si ha distruzione a dimandare; ma la ragion di Stato, se bene è a qualche giure contraria, ha sempre nondimeno qualche massima o qualch'altra differente ragione che la spinge a ciò fare. Che queste cose siano vere, si possono con diversi esempi dichiarare...». CANONIERI, Op. cit., p. 575).

(60) LUDOVICO ZUCCOLO, *Considerationi polit. e mor. sopra cento oracoli d'ill. person. ant.*, Venetia, M. Ginami, 1621, p. 55.

(61) «Non però consiste nel contravvenire alle leggi, avvegnadio che per accidente alcuna volta il faccia. Perchè delle cose spettanti alla Ragion di Stato si possono eziandio dar leggi; e le medesime cose le quali si fanno per Ragione di Stato si possono anco talora far per leggi. Si che gli istituti in Roma, che la dittatura non passasse sei mesi e che il Tribuno della Plebe fosse sacro e inviolabile, e che l'ultimo dei due Consoli dovesse essere plebeo, erano insieme sulle leggi e sulla Ragion di Stato fondati. Nè le leggi Valeria, Orazia, nè l'Emilia o le Publie o l'Annaria o l'Ortensia o la Pueritia o l'ICilia e Duilia, o la Ganuleia o la Claudia o l'Oguinia, o la Manilia ebber quasi altra mira che regolare interessi pertinenti a Ragion di Stato. Non sono, dunque, le leggi e la Ragion di Stato incompatibili, come si credette Scipione Ammi-

rato, ancorchè alcuna volta per accidente l'una ripugni all'altre». (ZUCCOLO, *Op. cit.*, p. 56).

(62) «Però facilmente mi muovo a crederè che Scipione Ammirato e gli altri, i quali si hanno imaginato che la Ragion di Stato voglia dire *Jus dominationis* in quel sentimento nel quale diciamo *Ius gentium* o *Ius civile*, che altro non vuol significare che un giusto, abbiano preso errore; chè così quasi sempre verremmo a dare luogo alle iniquità e alle scelleratezze tra le operazioni oneste e giuste; benchè ai Principi cattivi non possano tuttavia dispiacere le maschere de' bei nomi per coprir la bruttezza delle azioni». (ZUCCOLO, *Op. cit.*, p. 71).

(63) «Altri sono stati che, parendogli che le diffinitioni già proposte fossero tutte manchevoli, meglio la Ragion di Stato pensarono così potersi diffinire: esser una *contravvenzione di ragion ordinaria per rispetto di pubblico e maggior bene*». (LUDOVICO SETTALA, *Della Ragion di Stato*, Milano, G. B. Bidelli, 1627, L. I, C. IV, p. 12).

(64) Il Settala non nomina, del resto, nemmeno gli altri scrittori dei quali riporta la definizione di «Ragion di Stato».

(65) «E quindi forse avviene che, essendo rare le buone e giuste Republiche, la Ragion di Stato che si pratica il più delle volte contravenga alle leggi, mirandosi nel governo più all'interesse di chi regge che al comodo de' sudditi; ed essendo le leggi istituite al ben de' privati, e perciò essendo così rari i buoni governi, così poco forse si stese Aristotele nella Ragion di Stato de' buoni re, vedendo che apena si pratica tal ragione, che in qualche maniera non si contravenga a qualche legge». (SETTALA, *Rag. di St.*, L. II, Proemio, p. 26).

(66) «Non sarà però mai vero che non vi sia Ragion di Stato buona. Ma, forse perchè, per lo più, ella in qualche cosa contraviene alle leggi, communemente ancora è tenuta per mala». (SETTALA, *Op. cit.*, L. I, p. 2).

(67) «Di più, nelle buone Republiche, la Ragion di Stato non è trapassamento, trasgressione o distruzione della legge; ma bene interpretazione o limitazione; se bene nelle ree spesso, operando per ragion di Stato, si trasgredisce, anzi si facci contro la legge...». (SETTALA, *Op. cit.* L. I, C. IV, p. 13).

(68) SETTALA, *Op. cit.*, Cap. IV, pp. 12-13.

(69) SCIPIONE CHIARAMONTI, *Della Ragion di Stato*, cit., L. III, Cap. 9°, *Diffinitioni dell'Ammirato e suoi fondamenti*; Cap. 10°, *In quante cose venga dagli altri ripresa la dottrina dell'A.*; Cap. 11°, *Esame dell'opposizioni adatte dal Bonaventura all'A.*; Cap. 12°, *Riprovazione delle diffinitioni dell'A. secondo l'opinione e fondamento dell'Autore*. (pp. 420-427).

(70) «... Onde sia da meravigliarsi grandemente dell'Autore de' *Discorsi sopra Cornelio Tacito*, fatti in Firenze da persona non fiorentina, lodatore e difensore d'essa Ragione di Stato, da lui palliata con varie maschere, per farla apparire quello che ella non è veramente». (BONIFAZIO VANNOZZI, *Della suppellettile degli avvert. polit., mor. et crist.*, vol. I, Bologna, er. di G. Rossi, 1609, Avvertim. 182, p. 65).

(71) «Buelvo a la materia de estado y su difnicion, aquién Scipion Amirato dize poderse llamar una obra contraria a la razon ordinaria, por respecto del bien publico o por consideracion de mas fuerte y universal razon; y que assi como a la natural moderò y restringio la civil, y a esta la militar, sera la razon de estado superior a todas ellas. Tambien la nobra un privilegio particular del Principe, para derogar la razon ley comun, respecto de la defensa propia, o bien particular: y que assi matò Alexandro a Parmenion, Tiberio a Seyano. Continua el mismo Scipion Amirato en su difnicion, con que la razon de estado sea un oposito y cosa contraria al privilegio ordinario; y que assi como este deroga la ley ordinaria, por beneficio particular o publico, la materia de estado sobre puye la ley ordinaria, restringendola o alargandola: a que yo anando, por causa justa particular, o publica; que faltando esta erraria Scipion, qual Fraqueta, y feria injusta materia de estado. Porque, si concurriendo el bien particular y universal, este se hade anteponer a aquel, que Ciceron (*Off.*, L. III) assi dize haverse de hazer, aun entre el padre y la Republica, ofriciendose en uno, el respecto y causa de Dios y el del imperio: claro està haverse da posponer este a aquel...». (*Verdadera Razon de Estado*, Di-

scorso politico de don FERNANDO ALVIA DE CASTRO, Lisboa, por Pedro Craesbeeck, 1616, Cap. I, cc. 7-8).

(72) AMMIRATO, *Disc. s. C. Tac.*, cit., L. XIII, Disc. IV.

(73) AMMIRATO, *Op. l. cit.*

(74) *Tractatus de potestate principis secularis*, auct. FRANCISCO TOPIO, Florentiae, ap. Iuntas, 1607, L. VII, pp. 66-67.

(75) Cfr. MARIU GIURBA, *Consilia seu Decisiones criminales*, Messanae, typ. I. F. Bianco, 1626, Cons. I, p. 2: «...Praesertim cum eius sit opinionis, Scipio Admiratus (*In Corn. Tac.*, L. XII, Cap. I) ut credat rem hanc minime a Iurisperitis, sed totam a Philosopho ipso Politico pendere (*Idemque*, L. XIII, Cap. IV), sed melius saltim dixisset Scipio: Non a solis Iurisperitis: ut in simili notat Franc. a Vict. (*Relect. 5 de Indis novit. invent.*). Constatque hoc ipsum verum esse ex his quae Admir. ipse tradidit de iure naturali, gentium et civili, in prin. decad. I. Quorum iurium radices Theologis et Iurisperitis potius quam Politico perspectae sunt... (TOP. De Princ. potest.)».

(76) «Il rapporto in cui la *ragione di Stato* si trova rispetto al diritto positivo, il concepirla come *arbitra*, la cura di darle una esatta definizione, la distinzione e insieme la giustapposizione di una *ragione di guerra e di stato*, etc. sono tratti caratteristici che vengono di continuo discussi nella letteratura della "ragion di stato" dopo l'*Ammirato*». (F. MEINECKE, *L'idea della Ragion di Stato nella Storia moderna*, trad. di D. Scolari, Firenze, Vallecchi, 1942, vol. I, pp. 68-69).